



Aggiornamento Affari Generali

Circolare 8 gennaio 2015

Le società partecipate nella legge di stabilità 2015

➔ Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 8.000 a 1.000, la [legge di stabilità per il 2015 \(legge 190/2014\)](#) ci impone l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine anno.

Ma evidentemente il Governo non è soddisfatto della norma appena varata, dato che nel DDL Madia, all’esame in questi giorni della Commissione Affari costituzionali del Senato, è previsto un ulteriore intervento sulla razionalizzazione delle partecipate, anche se il Governo sta ancora valutando “l’opportunità di definire un provvedimento ad hoc sganciato dalla delega” (fonte: ilsole24ore.com del 5 gennaio 2015).

➔ Processo di razionalizzazione

Il comma 611 della [legge 190/2014](#) dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali (tra gli altri) avviino un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- ➔ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- ➔ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ➔ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- ➔ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ➔ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

➔ **Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un *piano operativo di razionalizzazione* delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica *relazione tecnica*.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* ([d.lgs. 33/2013](#)).

Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico (si veda la [circolare Affari Generali 30 ottobre 2014](#)).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* ([d.lgs. 33/2013](#)).

➔ **Organi coinvolti**

Come sopra precisato la legge di stabilità individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, tali deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

➔ **“Finalità istituzionali”**

La [legge 190/2014](#) conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della [legge 244/2007](#), che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

➔ **Attuazione**

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della [legge 190/2014](#) estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della [legge 147/2013](#) in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

● (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di *mobilità del personale* sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

● (co. 565) Nel caso di *eccedenze di personale*, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

● (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

● (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

● (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte.

L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

➔ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

➔ le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della

legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Segnaliamo il nuovo servizio Entionline di pareristica legale:

[vai alla descrizione del servizio](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Affari Generali:

Circolare AffariGenerali 27 dicembre - Errata corrige 2 - Memo scadenze

Circolare AffariGenerali 23 dicembre - Errata corrige Memo scadenze

Circolare AffariGenerali 22 dicembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 18 dicembre - Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione: le schede di analisi del rischio

Circolare AffariGenerali 15 dicembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 12 dicembre - Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Circolare AffariGenerali 9 dicembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 5 dicembre - Il patrocinio legale esterno

Circolare AffariGenerali 1 dicembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 27 novembre - Memo scadenze

Circolare AffariGenerali 24 novembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 20 novembre - Ufficio contratti: enfiteusi, livelli, usi civici (Parte III)

Circolare AffariGenerali 17 novembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 13 novembre - Procedimento amministrativo: indennizzo da mero ritardo e cartelli pubblicitari

Circolare AffariGenerali 10 novembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 6 novembre - Il parere della Corte dei Conti Lombardia sui diritti di rogito

Circolare AffariGenerali 3 novembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 30 ottobre - Il diritto all'accesso civico

Circolare AffariGenerali 27 ottobre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 23 ottobre - Ufficio contratti: enfiteusi, livelli, usi civici (Parte II)

Circolare AffariGenerali 20 ottobre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 16 ottobre - Ufficio contratti: enfiteusi, livelli, usi civici (Parte I)

Circolare AffariGenerali 13 ottobre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 10 ottobre - L'attuazione del PTPC: la rotazione del personale dirigente

Circolare AffariGenerali 6 ottobre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 2 ottobre - Ufficio contratti: il problema delle concessioni cimiteriali perpetue

Circolare AffariGenerali 29 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 25 settembre - E' da motivare la immediata eseguibilità delle deliberazioni

Circolare AffariGenerali 22 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 19 settembre - Le società partecipate nel decreto di riforma della PA

Circolare AffariGenerali 15 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 11 settembre - Ufficio contratti: l'attività notarile obbligatoria del segretario comunale

Circolare AffariGenerali 8 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 4 settembre - Trasparenza e privacy: contributi, sussidi e vantaggi economici (Parte II)

Circolare AffariGenerali 1 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 29 agosto - Trasparenza e privacy: contributi, sussidi e vantaggi economici (Parte I)

Circolare AffariGenerali 28 agosto - Ufficio contratti: diritti di rogito - Rettifica

Circolare AffariGenerali 25 agosto - Notiziario

Circolare AffariGenerali 20 agosto - Ufficio contratti: diritti di rogito e trattamento fiscale dell'acquisto di standards

Circolare AffariGenerali 28 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 25 luglio - Ripartizione dei diritti di rogito addio

Circolare AffariGenerali 21 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 17 luglio - Trasparenza e privacy: le modalità di riutilizzo dei dati pubblicati

Circolare AffariGenerali 14 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 10 luglio - La formazione degli organi delle province secondo la legge 56/2014 (Delrio) - Parte II

Circolare AffariGenerali 7 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 3 luglio - La formazione degli organi delle province secondo la legge 56/2014 (Delrio) - Parte I